



Ministero dell'Interno

ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE

I sottoscritti

... - dirigente dell'Ufficio

(nome e cognome, qualifica, ufficio)

e

... - lavoratore agile

(nome e cognome, qualifica, ufficio)

PREMESSO CHE

Con decreto del Ministro dell'Interno del 10 Agosto 2023 è stata disciplinata l'applicazione del lavoro agile al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; nome, cognome, qualifica ha manifestato il proprio interesse a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile il dirigente dell'Ufficio, accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto sopra richiamato, ammette nome, cognome, qualifica a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

1. Le parti concordano che nome, cognome, qualifica svolge la prestazione lavorativa in modalità agile nei termini e alle condizioni indicate nel presente atto, nonché in conformità alle prescrizioni stabilite dal Decreto del Ministro dell'Interno richiamato in premessa e dalla disciplina vigente.

Art. 2

Contenuti e caratteristiche della prestazione lavorativa in modalità agile

1. La prestazione lavorativa in modalità agile ha ad oggetto il seguente processo/settore di attività: ... (fornire un'indicazione delle attività e dei procedimenti che s'intende svolgere in modalità agile).
2. Il potere direttivo del dirigente dell'Ufficio è esercitato con modalità analoghe a quelle del lavoro in presenza.
3. Il potere di controllo sull'attività resa in lavoro agile si esplica, di massima, attraverso la valutazione della prestazione e dei risultati ottenuti, secondo le modalità e le procedure previste dal sistema di valutazione adottato dall'Amministrazione.



Ministero dell'Interno

4. Durante l'attività svolta in modalità agile il dipendente si impegna a conseguire gli obiettivi assegnati a inizio anno, mediante scheda individuale, nonché gli ulteriori obiettivi che potranno essere assegnati in corso di esecuzione del presente accordo, ad integrazione di quelli iniziali.
5. Il lavoratore agile redige un *report* delle attività svolte in modalità agile. (*il dirigente individua la periodicità del report a cadenza giornaliera, settimanale o mensile, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Decreto indicato in premessa*)

Art. 3

Durata

1. Il presente accordo ha durata di (*fino ad un anno*) a decorrere dal ... e fino al

Art. 4

Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

1. Il lavoratore agile svolge la prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro per n. ... (*fino a 8*) giorni al mese e, comunque, non oltre (*24 giorni*) nel trimestre, modulati sulla base di contingenze organizzative, secondo il seguente calendario: ...
2. Il dipendente deve garantire, nell'arco della giornata di lavoro agile, la contattabilità per (*massimo n. 6 ore*), nelle seguenti fasce orarie:
3. Durante tali fasce orarie, il dipendente agile può essere contattato dall'ufficio telefonicamente, via *e-mail* o con altre modalità simili e deve rendersi tempestivamente reperibile.
4. Il luogo in cui espletare l'attività lavorativa è scelto discrezionalmente dal dipendente, nel rispetto di quanto indicato nell'informativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e ferma restando l'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione della rete e dei dati dell'Amministrazione per non pregiudicare la tutela del lavoratore e la riservatezza dei dati di cui dispone per ragioni d'ufficio.
5. Nel caso d'impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile o al verificarsi di problematiche di natura tecnica, connesse al malfunzionamento dei sistemi informatici, il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al dirigente che potrà richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario di lavoro. In alternativa al rientro in sede, il dipendente può usufruire di un giorno di ferie o altro istituto che autorizzi le assenze del personale.
6. Il dirigente dell'ufficio ha la facoltà di richiedere la presenza in sede del dipendente e di modificare unilateralmente le date concordate per il lavoro agile in qualsiasi momento per straordinarie e non preventivabili esigenze di servizio, che dovranno essere comunicate al lavoratore agile per iscritto almeno un giorno prima.
7. Al lavoratore agile è garantito il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche dalle ore ... alle ore ... (*la fascia di disconnessione deve comprendere un periodo non inferiore*



Ministero dell'Interno

a 12 ore di riposo consecutivo ed il periodo di lavoro notturno tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo). Durante la fascia oraria di disconnessione, il dipendente ha diritto ad interrompere il collegamento con gli strumenti tecnologici utilizzati per l'esecuzione della prestazione e non è tenuto ad erogare alcuna prestazione lavorativa.

Art. 5

Strumenti del lavoro agile

1. Il dipendente svolge l'attività lavorativa in modalità agile avvalendosi della propria dotazione informatica, composta da:
 - pc;
 - strumenti software per l'accesso alla rete dell'Amministrazione ed alle risorse informatiche e sistemi applicativi necessari allo svolgimento della propria attività;
2. L'Ufficio per i Servizi Informatici della Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali adotta le soluzioni tecnologiche necessarie a consentire al dipendente l'accesso da remoto alla postazione di lavoro e ai sistemi applicativi necessari allo svolgimento della prestazione dal proprio dispositivo esterno, salvaguardando, in ogni caso, la sicurezza della rete e dei dati dell'Amministrazione.
3. Non è in alcun caso consentita la trattazione di dati e documenti dell'Amministrazione con modalità diverse dal collegamento da remoto alla postazione di lavoro e ai sistemi applicativi necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa messi a disposizione dall'Ufficio indicato al precedente comma.
4. Le eventuali spese relative ai consumi elettrici, alla connettività e alle apparecchiature di proprietà del dipendente rimangono a carico del medesimo.

Art. 6

Trattamento giuridico ed economico

1. Il dipendente che si avvale del lavoro agile non può subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera.
2. L'assegnazione del dipendente a progetti di lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto.
3. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è equiparata a quella resa in servizio anche ai fini della progressione in carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio.
4. Nelle giornate di lavoro agile, non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive e altri istituti che comportano riduzioni dell'orario di lavoro. Nelle fasce di contattabilità, il lavoratore può chiedere, ove ne ricorrano i presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge. Tali permessi sono recuperati nelle giornate di lavoro svolte in presenza.



Ministero dell'Interno

5. Nelle giornate di attività in lavoro agile il dipendente non ha diritto all'erogazione del buono pasto.

Art. 7

Obblighi afferenti alla riservatezza e alla sicurezza dei dati

1. Nell'espletamento della prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore rispetta gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente secondo quanto dettagliatamente riportato nell'allegato "Specifiche tecniche minime di custodia e sicurezza dei dispositivi elettronici e dei software".
2. Il dipendente è, altresì, tenuto ad adottare tutte le precauzioni idonee a impedire l'utilizzo della postazione di lavoro e la visualizzazione da parte di estranei e/o e la dispersione dei dati e delle informazioni di cui è in possesso; il dipendente è responsabile della sicurezza dei dati dell'Amministrazione.
3. L'Ufficio per i Servizi Informatici della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali adotta soluzioni tecnologiche idonee a consentire il collegamento dall'esterno alle risorse informatiche dell'ufficio necessarie allo svolgimento delle attività previste nel rispetto di standard di sicurezza equivalenti a quelli garantiti alle postazioni lavorative presenti nei locali dell'Amministrazione.
4. Il medesimo Ufficio determina, altresì, le prescrizioni tecniche per la protezione della rete e dei dati, alle quali il dipendente si attiene nello svolgimento dell'attività fuori dalla sede di lavoro. Tali prescrizioni confluiscono in un allegato all'accordo individuale costituendone parte integrante e sostanziale.
5. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni contemplate dalla normativa vigente

Art. 8

Sicurezza sul lavoro

1. L'Amministrazione garantisce, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la salute e la sicurezza del dipendente in coerenza con l'esercizio dell'attività di lavoro in modalità agile.
2. Al momento della sottoscrizione degli accordi individuali, viene consegnata al dipendente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, ai sensi dell'articolo 22, comma 1 della legge 81/2017, redatta a cura di questo Dipartimento, con l'indicazione delle prescrizioni concernenti i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione, alle quali il dipendente si attiene nella scelta del luogo in cui espletare l'attività lavorativa.
3. L'informativa di cui al comma 2 è allegata all'accordo individuale, di cui costituisce parte integrante.



Ministero dell'Interno

4. Ogni dipendente collabora con l'Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro

5. L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della negligenza del dipendente nella scelta di un ambiente di lavoro non rispettoso delle indicazioni contenute nell'informativa.

Articolo 9 Recesso

1. Durante il periodo di espletamento della prestazione lavorativa in modalità agile, l'Amministrazione e il dipendente possono, con un preavviso non inferiore a 30 giorni e fornendo specifica motivazione, recedere dall'accordo. Nel caso di lavoratori con disabilità, ai sensi dell'articolo 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso non è superiore a 90 giorni, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. Le parti in caso di giustificato motivo possono recedere dall'accordo in qualunque momento, senza preavviso, tra l'altro nelle seguenti fattispecie:

- a) il venir meno delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1;
- b) la sopravvenuta impossibilità per il lavoratore agile di mettere a disposizione la dotazione informatica necessaria per lo svolgimento della prestazione fuori dalla sede di lavoro;
- c) l'inosservanza delle prescrizioni in materia di riservatezza e sicurezza dei dati;
- d) il venir meno delle condizioni che consentono al lavoratore agile il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro;
- e) l'inosservanza degli obblighi connessi all'espletamento dell'attività in modalità agile indicati nell'accordo individuale.

Articolo 10 Monitoraggio

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto del Ministro dell'Interno del 10 agosto 2023, il dirigente dell'ufficio presso il quale è assegnato il lavoratore che presta l'attività lavorativa in modalità agile, redige, allo scadere del termine di validità dell'accordo individuale, un report sui risultati del lavoro agile.

2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, cura la rilevazione annuale sull'andamento del lavoro agile attraverso la raccolta di dati che sono richiesti annualmente, tramite apposito report, dai competenti uffici del Dipartimento.

Art. 11 Autorizzazione al trattamento dei dati personali



Ministero dell'Interno

1. nome, cognome, qualifica, autorizza l'Amministrazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del decreto legislativo n.196/2003 e del GDPR n. 2016/679/UE (Regolamento europeo sulla protezione dati), per le finalità connesse e strumentali alla gestione del presente accordo.

Art. 12

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente accordo, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell'Interno del 10 agosto 2023 e alla disciplina di settore.

Si allegano i seguenti documenti che costituiscono parte integrante del presente accordo:

1. documento contenente le specifiche tecniche minime di custodia e sicurezza dei dispositivi elettronici e dei software, nonché le regole necessarie a garantire la protezione dei dati e delle informazioni dell'Amministrazione;
2. informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 81/2017.

(Luogo e data)

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

IL LAVORATORE AGILE